

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2000

che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi

[notificata con il numero C(2000) 2685]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/657/CE)

(GU L 275 del 27.10.2000, pag. 44)

Modificata da:

Gazzetta ufficiale

► **M1**

Decisione 2001/852/CE della Commissione del 19 novembre 2001

n.	pag.	data
L 318	28	4.12.2001



DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 ottobre 2000

che adotta, a norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, decisioni in materia di importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi

[notificata con il numero C(2000) 2685]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/657/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2247/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2455/92 spetta alla Commissione decidere se autorizzare, eventualmente a condizioni specifiche, oppure vietare l'importazione di ogni singolo prodotto chimico soggetto alla procedura dell'assenso preliminare in conoscenza di causa (PIC — «Prior Informed Consent»).
- (2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente («UNEP») e la FAO sono stati designati come organismi preposti alle funzioni di segretariato per l'applicazione della procedura PIC provvisoria definita nell'atto finale della conferenza dei plenipotenziari della convenzione di Rotterdam del 10 settembre 1998 concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale, in particolare la risoluzione sugli accordi interinali.
- (3) Alcuni prodotti chimici, tra cui antiparassitari o formulati di antiparassitari, sui quali la Commissione ha ricevuto informazioni dal segretariato ad interim in forma di documenti di orientamento per le decisioni, sono stati aggiunti a quelli soggetti alla procedura PIC provvisoria.
- (4) La Commissione, come autorità comune designata, è tenuta a trasmettere al segretariato della procedura PIC provvisoria le proprie decisioni, per conto della Comunità e degli Stati membri.
- (5) Il segretariato ad interim ha invitato le parti che aderiscono alla procedura PIC ad utilizzare l'apposito formulario di risposta del paese importatore per dare informazioni sulle rispettive decisioni in materia di importazioni.
- (6) La Commissione è tenuta a ricorrere, laddove possibile, alle procedure comunitarie esistenti e a vegliare affinché le risposte non siano incompatibili con la legislazione comunitaria in vigore. Tuttavia, la Commissione deve anche tenere conto dei divieti o delle rigorose restrizioni imposte dagli Stati membri in attesa di una decisione della Comunità.

⁽¹⁾ GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 282 del 20.10.1998, pag. 12.

▼B

- (7) Le sostanze binapacril, captafol, esaclorobenzene, pentaclorofenolo e toxafene sono vietate o soggette a rigorose restrizioni a livello comunitario, in particolare a norma della direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 91/188/CEE ⁽²⁾ o della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 1999/77/CE ⁽⁴⁾. Pertanto occorre adottare una decisione definitiva sull'importazione di tali sostanze.
- (8) Le sostanze 2,4,5-T, clorobenzilato, lindano, metamidofos, paration-metile, monocrotofos, paratione e fosfamidone sono disciplinate a livello comunitario, in particolare dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/50/CE ⁽⁶⁾ o dalla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi ⁽⁷⁾, che prevedono entrambe un periodo di transizione durante il quale gli Stati membri possono adottare decisioni nazionali in merito alle sostanze e ai prodotti che rientrano nel loro campo di applicazione, in attesa di una decisione della Comunità. Pertanto occorre adottare una decisione provvisoria sull'importazione di tali sostanze.
- (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE del Consiglio ⁽⁸⁾,

DECIDE:

Articolo unico

Sono adottate le decisioni sulle importazioni relative alle sostanze chimiche 2,4,5-T, binapacril, captafol, clorobenzilato, esaclorobenzene, lindano, metamidofos, paration-metile, monocrotofos, paratione, pentaclorofenolo, fosfamidone e toxafene, di cui ai formulari di risposta del paese importatore allegati alla presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36.

⁽²⁾ GU L 92 del 13.4.1991, pag. 42.

⁽³⁾ GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201.

⁽⁴⁾ GU L 207 del 6.8.1999, pag. 18.

⁽⁵⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 198 del 4.8.2000, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

⁽⁸⁾ GU 196 del 16.8.1967, pag.1.

▼B

ALLEGATO

RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE

Comunità europea (Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia)



SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	2,4,5-T
1.2.	Numero CAS	93-76-5
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
☒ Antiparassitario ☐ Prodotto chimico industriale ☐ Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ☐ Sì ☐ No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. ☐ Sì ☐ No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
☐ Decisione definitiva (compilare la sezione 5) ☒ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No	
5.2.	☐ Importazione autorizzata	
5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No	
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	



5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni	
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA		
6.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No	
6.2.	☐ Importazione autorizzata	
6.3.	☒ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le suddette condizioni sono: Stati membri che non autorizzano l'importazione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Stati membri che autorizzano l'importazione (autorizzazione scritta preventiva obbligatoria): Francia, Grecia, Portogallo e Regno Unito. Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☒ Sì ☐ No	
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☒ Sì ☐ No In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti: — Il 2,4,5-T è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. — Il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e nei paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale. Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003. Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).	



6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva		
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:		
6.6.	Osservazioni		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese?	☐ Sì ☐ No
		per essere esportato?	☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni:		
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI			
Il 2,4,5-T è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE come: Xn; R22 (novico, nocivo per ingestione) — Xi; R36/37/38 (irritante; irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).			
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA			
Istituzione		Commissione europea — DG Ambiente	
Indirizzo		Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	



SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Binapacril
1.2.	Numero CAS	485-31-4
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
☒ Antiparassitario ☐ Prodotto chimico industriale ☐ Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	☒ Si tratta della prima risposta del paese in questione in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ☐ Sì ☐ No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. ☐ Sì ☐ No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
☐ Decisione definitiva (compilare la sezione 5) ☐ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	☒ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☒ Sì ☐ No	
5.2.	☐ Importazione autorizzata	
5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No	
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Il binapacril è ripreso nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13) in quanto sostanza il cui uso come prodotto fitosanitario è vietato. È vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo il binapacril conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 90/533/CEE del 15 ottobre 1990 (GU L 296 del 27.10.1990, pag. 63). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).	

▼ **B**

5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni	
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA		
6.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No	
6.2.	☐ Importazione autorizzata	
6.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No	
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva	
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No In attesa di una decisione definitiva, si sono adottati i provvedimenti amministrativi seguenti: Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____ Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: _____	



6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6.	Osservazioni	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No
		per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni:	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI		
Il binapacril è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Ripr. Cat. 2; R61 (tossicità riproduttiva nella categoria 2; può danneggiare i bambini non ancora nati) — Xn; R21/22 (nocivo a contatto con la pelle e per ingestione).		
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA		
Istituzione	Commissione europea — DG Ambiente	
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	



SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Captafol
1.2.	Numero CAS	2425-06-1
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
☒ Antiparassitario ☐ Prodotto chimico industriale ☐ Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ☐ Sì ☐ No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. ☐ Sì ☐ No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
☐ Decisione definitiva (compilare la sezione 5) O ☐ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	☒ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☒ Sì ☐ No	
5.2.	☐ Importazione autorizzata	
5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No	
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo: Il captafol è ripreso nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13) in quanto sostanza il cui uso come prodotto fitosanitario è vietato. È vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo il captafol conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 90/533/CEE del 15 ottobre 1990 (GU L 296 del 27.10.1990, pag. 63). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).	

▼ **B**

5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì	☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì	☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì	☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì	☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese?	☐ Sì ☐ No
		per essere esportato?	☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni		
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1.	☐ Importazione vietata		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì	☐ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	☐ Sì	☐ No
6.2.	☐ Importazione autorizzata		
6.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì	☐ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	☐ Sì	☐ No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva		
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	☐ Sì	☐ No
	In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:		
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____		
	Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: _____		



6.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6. Osservazioni	
È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? ☐ Sì ☐ No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? ☐ Sì ☐ No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? ☐ Sì ☐ No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? ☐ Sì ☐ No	
In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No
	per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
Altre osservazioni:	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
Il captafol è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Carc. Cat. 2; R45 (carcinogeno nella categoria 2; può provocare il cancro) — R 43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea — DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles



SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Clorobenzilato
1.2.	Numero CAS	510-15-6
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
☒ Antiparassitario ☐ Prodotto chimico industriale ☐ Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ☐ Sì ☐ No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. ☐ Sì ☐ No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
☐ Decisione definitiva (compilare la sezione 5) ☐ ☒ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No	
5.2.	☐ Importazione autorizzata	
5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No	
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	



5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni	
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA		
6.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No	
6.2.	☐ Importazione autorizzata	
6.3.	☒ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le suddette condizioni sono: Stati membri che non autorizzano l'importazione: Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è obbligatoria un'autorizzazione scritta preventiva): Austria, Francia, Grecia, Portogallo e Regno Unito. Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☒ Sì ☐ No	
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva	
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☒ Sì ☐ No In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti: — il clorobenzilato è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1), — il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Finlandia, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e nei paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale. Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003. Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).	



6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6.	Osservazioni	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? ☐ Sì ☐ No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? ☐ Sì ☐ No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese? ☐ Sì ☐ No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese? ☐ Sì ☐ No	
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No
		per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni:	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI		
Il clorobenzilato è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Xn; R22 (nocivo; nocivo per ingestione) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente).		
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA		
Istituzione	Commissione europea — DG Ambiente	
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	



SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Esaclorobenzene
1.2.	Numero CAS	118-74-1
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
☒ Antiparassitario ☐ Prodotto chimico industriale ☐ Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ☐ Sì ☐ No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. ☐ Sì ☐ No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
☐ Decisione definitiva (compilare la sezione 5) ☒ ☐ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	☒ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☒ Sì ☐ No	
5.2.	☐ Importazione autorizzata	
5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No	
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: L'esaclorobenzene è ripreso nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13) in quanto sostanza il cui uso come prodotto fitosanitario è vietato. È vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo l'esaclorobenzene conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).	

▼ **B**

5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni	
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA		
6.1.	☐ Importazione vietata	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì ☐ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	☐ Sì ☐ No
6.2.	☐ Importazione autorizzata	
6.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche	
	Le suddette condizioni sono:	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì ☐ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	☐ Sì ☐ No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva	
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	☐ Sì ☐ No
	In attesa di una decisione definitiva, si sono adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____	
	Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: _____	



6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6.	Osservazioni	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni:	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI		
L'esaclorobenzene è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Carc. Cat. 2; R45 (carcinogeno nella categoria 2; può provocare il cancro) — T; R48/25 (tossico; tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata e per ingestione) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).		
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA		
Istituzione	Commissione europea — DG Ambiente	
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	

▼ **M1**

Segretariato provvisorio della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale



**FORMULARIO PER LA
RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE**

IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima di riempire il formulario

PAESE: Comunità europea (Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano)
1.2.	Numero CAS	107-06-2
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	Liquido

SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
☒ Antiparassitario	
☐ Prodotto chimico industriale	
☐ Formulario antiparassitario altamente pericoloso	

SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ☐ Sì ☐ No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. ☐ Sì ☐ No Data della risposta precedente: _____

SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
☒ Decisione definitiva (compilare la sezione 5, pag. 2)	☐ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)

SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, conformemente ai provvedimenti legislativi o amministrativi nazionali	
5.1.	☒ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☒ Sì ☐ No
5.2.	☐ Importazione autorizzata

▼ M1

5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No	
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Il dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano) figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13), modificato dal regolamento (CE) n. 3135/94 (GU L 332 del 22.12.1994, pag. 1), in quanto sostanza il cui uso come prodotto fitosanitario è vietato. È vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo l'1,2-dicloroetano conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 87/181/CEE (GU L 71 del 14.3.1987, pag. 33). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8)	
5.5.	Osservazioni È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? ☐ Sì ☐ No Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? ☐ Sì ☐ No Il prodotto chimico è prodotto nel paese? ☐ Sì ☐ No Il prodotto chimico è formulato nel paese? ☐ Sì ☐ No In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande: per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No Altre osservazioni:	

SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA		
6.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No	
6.2.	☐ Importazione autorizzata	
6.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No	

▼ **M1**

6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva	
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Si ☐ No	
	In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti: Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____ Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: _____	
6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6.	Osservazioni	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? ☐ Si ☐ No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? ☐ Si ☐ No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese? ☐ Si ☐ No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese? ☐ Si ☐ No	
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande	per essere utilizzato nel paese? ☐ Si ☐ No per essere esportato? ☐ Si ☐ No
	Altre osservazioni: _____	

SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI

Il dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano) è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1), come: F: R 11 - Carc. Cat. 2; R 45 - Xn; R 22 - Xi; R 36/37/38.

R 45: può provocare il cancro. R 11: facilmente infiammabile. R 22: nocivo per ingestione. R 36/37/38: irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle.

Il dicloruro di etilene (1,2-dicloroetano) è stato classificato dalla CE come cancerogeno della categoria 2 (probabilmente cancerogeno per i soggetti umani).

SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea — Direzione generale Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles

▼ M1

Segretariato provvisorio della convenzione di Rotterdam concernente la procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale



**FORMULARIO
PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE**

IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima di riempire il formulario

PAESE: Comunità europea (Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO

1.1.	Denominazione comune	Ossido di etilene
1.2.	Numero CAS	75-21-8
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	Gas liquefatto

SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE

- ☒ Antiparassitario
☐ Prodotto chimico industriale
☐ Formulario antiparassitario altamente pericoloso

SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

3.1.	☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ☐ Sì ☐ No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. ☐ Sì ☐ No Data della risposta precedente: _____

SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

☒ Decisione definitiva (compilare la sezione 5, pag. 2) ☐ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)

SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, conformemente ai provvedimenti legislativi o amministrativi nazionali

5.1.	☒ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☒ Sì ☐ No
5.2.	☐ Importazione autorizzata

▼ M1

5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No								
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: L'ossido di etilene figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13), modificato dal regolamento (CE) n. 3135/94 (GU L 332 del 22.12.1994, pag. 1) in quanto sostanza il cui uso come prodotto fitosanitario è vietato. È vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo l'ossido di etilene conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 86/355/CEE (GU L 212 del 2.8.1986, pag. 33). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).								
5.5.	Osservazioni È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? ☐ Sì ☐ No Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? ☐ Sì ☐ No Il prodotto chimico è prodotto nel paese? ☐ Sì ☐ No Il prodotto chimico è formulato nel paese? ☐ Sì ☐ No <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande:</td> <td>per essere utilizzato nel paese?</td> <td>☐ Sì</td> <td>☐ No</td> </tr> <tr> <td>per essere esportato?</td> <td>☐ Sì</td> <td>☐ No</td> </tr> </table> Altre osservazioni:		In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese?	☐ Sì	☐ No	per essere esportato?	☐ Sì	☐ No
In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese?	☐ Sì		☐ No					
	per essere esportato?	☐ Sì	☐ No						

SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA		
6.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No	
6.2.	☐ Importazione autorizzata	
6.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No	

▼ **M1**

6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva	
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Si ☐ No	
	In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti: Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____ Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva:	
6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
	Si chiede al segretario di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretario di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6.	Osservazioni	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? ☐ Si ☐ No	
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? ☐ Si ☐ No	
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese? ☐ Si ☐ No	
	Il prodotto chimico è formulato nel paese? ☐ Si ☐ No	
	In caso di risposta affermativa ad una delle ultime domande	per essere utilizzato nel paese? ☐ Si ☐ No per essere esportato? ☐ Si ☐ No
	Altre osservazioni:	

SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI
L'ossido di etilene è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GUL 196 del 18.6.1967, pag. 1), come: F+; R 12 - Canc. Cat. 2; R 45 - Muta. Cat. 2; R 46 - T; R 23 - Xi; R 36/37/38. R 45 può provocare il cancro. R 46: può provocare alterazioni genetiche ereditarie. R 12: estremamente infiammabile. R 23: tossico per inalazione. R 36/37/38: irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle. L'ossido di etilene è stato classificato dalla CE come cancerogeno della categoria 2 (probabilmente cancerogeno per i soggetti umani). L'ossido di etilene è stato classificato dalla CE anche come mutageno della categoria 2 (probabilmente mutageno per i soggetti umani).

SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea — Direzione generale Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200 B-1049 Bruxelles



SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Metamidofos
1.2.	Numero CAS	10265-92-6
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
☐ Antiparassitario ☐ Prodotto chimico industriale ☒ Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ☐ Sì ☐ No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. ☐ Sì ☐ No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
☐ Decisione definitiva (compilare la sezione 5) ☐ ☒ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No	
5.2.	☐ Importazione autorizzata	
5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No	
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	



5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni	
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA		
6.1.	☐ Importazione vietata	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì ☐ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	☐ Sì ☐ No
6.2.	☐ Importazione autorizzata	
6.3.	☒ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche	
	Le suddette condizioni sono:	
	Stati membri che non autorizzano l'importazione: Danimarca, Irlanda, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.	
	Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è obbligatoria un'autorizzazione preventiva scritta): Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo e il Regno Unito.	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì ☐ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	☒ Sì ☐ No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva	
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	☒ Sì ☐ No
	In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:	
	— il metamidofos è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1).	
	— Il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Danimarca, Irlanda, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale.	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003.	
	Nome completo ed indirizzo dell'autorità/istituzione che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).	



6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6.	Osservazioni	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI		
Il metamidofos è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: T+; R28 (molto tossico; molto tossico per ingestione) — T; R24 (tossico; tossico a contatto con la pelle) — Xi; R36 (irritante; irritante per gli occhi) — N; R50 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici).		
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA		
Istituzione	Commissione europea — DG Ambiente	
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	



SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Paration-metile
1.2.	Numero CAS	298-00-0
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
☐ Antiparassitario ☐ Prodotto chimico industriale ☒ Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. Data della risposta precedente: _____ ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
☐ Decisione definitiva (compilare la sezione 5) ☒ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No	
5.2.	☐ Importazione autorizzata	
5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No	
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	



5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni	
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA		
6.1.	☐ Importazione vietata	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì ☐ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	☐ Sì ☐ No
6.2.	☐ Importazione autorizzata	
6.3.	☒ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche	
	Le suddette condizioni sono:	
	Stati membri che non autorizzano l'importazione: Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.	
	Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è obbligatoria un'autorizzazione preventiva scritta): Austria, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo e Regno Unito.	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì ☐ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	☒ Sì ☐ No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva	
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	☒ Sì ☐ No
	In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:	
	— il paration-metile è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1).	
	— il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e nei paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale.	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003 (per i fitosanitari) e entro il 2008 (per i biocidi).	
	Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).	



6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6.	Osservazioni	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni:	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI		
Il paration-metile è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: T+; R28 (molto tossico; molto tossico per ingestione) — T; R24 (tossico; tossico a contatto con la pelle)		
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA		
Istituzione	Commissione europea — DG Ambiente	
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles	



SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Monocrotofos
1.2.	Numero CAS	6923-22-4
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
☐ Antiparassitario ☐ Prodotto chimico industriale ☒ Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ☐ Sì ☐ No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. ☐ Sì ☐ No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
☐ Decisione definitiva (compilare la sezione 5) ☒ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No	
5.2.	☐ Importazione autorizzata	
5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No	
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	



5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni	
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA		
6.1.	☐ Importazione vietata	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì ☐ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	☐ Sì ☐ No
6.2.	☐ Importazione autorizzata	
6.3.	☒ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche	
	Le suddette condizioni sono:	
	Stati membri che non autorizzano l'importazione: Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.	
	Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è obbligatoria un'autorizzazione scritta preventiva): Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo e Regno Unito.	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì ☐ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	☒ Sì ☐ No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva	
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	☒ Sì ☐ No
	In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:	
	— il monocrotofos è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) e della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1),	
	— il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e nei paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale.	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003.	
	Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).	



6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva		
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:		
6.6.	Osservazioni		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì	☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì	☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì	☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì	☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese?	☐ Sì ☐ No
		per essere esportato?	☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni		
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI			
Il monocrotofos è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Muta. Cat. 3; R40 (mutageno categoria 3: possibilità di effetti irreversibili) — T+; R26/28 (molto tossico; molto tossico per inalazione e per ingestione) — T; R24 (tossico; tossico a contatto con la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).			
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA			
Istituzione	Commissione europea — DG Ambiente		
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles		

▼ **M1**

Segretariato provvisorio della convenzione di Rotterdam concernente la
procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti
chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale



**FORMULARIO
PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE**

IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima di riempire il formulario

PAESE: Comunità europea (Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Regno Unito)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO

1.1.	Denominazione comune	Lindano
1.2.	Numero CAS	58-89-9
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	

SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE

- ☒ Antiparassitario
☐ Prodotto chimico industriale
☐ Formulario antiparassitario altamente pericoloso

SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

3.1.	☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente.	
	La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva.	☐ Sì ☒ No
	La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria.	☒ Sì ☐ No
	Data della risposta precedente: 27.10.2000 _____	

SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

- ☐ Decisione definitiva (compilare la sezione 5, pag. 2) ☒ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)

SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, conformemente ai provvedimenti legislativi o amministrativi nazionali

5.1.	☐ Importazione vietata	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì ☐ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	☐ Sì ☐ No
5.2.	☐ Importazione autorizzata	

▼ **M1**

5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche		
	Le suddette condizioni sono:		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì	☐ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	☐ Sì	☐ No
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva		
	Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:		
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:		
5.5.	Osservazioni		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?		
		☐ Sì	☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?		
		☐ Sì	☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?		
		☐ Sì	☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?		
		☐ Sì	☐ No
	In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese?	
		☐ Sì	☐ No
		per essere esportato?	
		☐ Sì	☐ No
	Altre osservazioni		

SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA			
6.1.	☐ Importazione vietata		
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?		
		☐ Sì	☐ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?		
		☐ Sì	☐ No
6.2.	☐ Importazione autorizzata		
6.3.	☒ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche		
	Le suddette condizioni sono:		
	<i>Per i prodotti fitosanitari</i>		
	L'uso e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti lindano sono vietati. [Decisione 2000/801/CE della Commissione, del 20 dicembre 2000, concernente la non iscrizione del lindano nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 324 del 21.12.2000, pag. 42)].		
	<i>Per i biocidi</i>		
	Stati membri che autorizzano l'importazione (autorizzazione scritta preventiva obbligatoria): Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Lussemburgo, Austria, Portogallo e Regno Unito.		
	Stati membri che non autorizzano l'importazione: Danimarca, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia.		
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì	☐ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	☒ Sì	☐ No

▼ M1

6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva				
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☒ Sì ☐ No In attesa di una decisione definitiva sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti: Il lindano è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio; pertanto le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Decisione 2000/801/CE della Commissione (GU L 324 del 21.12.2000, pag. 42). Tuttavia tale sostanza è stata inserita nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2008, a conclusione della valutazione dell'uso di tale sostanza nei biocidi. Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).				
6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva				
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:				
6.6.	Osservazioni				
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? ☐ Sì ☐ No Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? ☐ Sì ☐ No Il prodotto chimico è prodotto nel paese? ☐ Sì ☐ No Il prodotto chimico è formulato nel paese? ☐ Sì ☐ No In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande <table border="1"> <tr> <td>per essere utilizzato nel paese?</td><td>☐ Sì ☐ No</td></tr> <tr> <td>per essere esportato?</td><td>☐ Sì ☐ No</td></tr> </table> Altre osservazioni:	per essere utilizzato nel paese?	☐ Sì ☐ No	per essere esportato?	☐ Sì ☐ No
per essere utilizzato nel paese?	☐ Sì ☐ No				
per essere esportato?	☐ Sì ☐ No				

SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI
Il lindano è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1), come: T; R 23/24/25-R 36/38-N; R 50/53 (R 23/24/25: tossico per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione. R 36/38 irritante per gli occhi e per la pelle. R 50/53: altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).

SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea — Direzione generale Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi Wetstraat/200 B-1049 Bruxelles

▼ **M1**

Segretariato provvisorio della convenzione di Rotterdam concernente la
procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per taluni prodotti
chimici e antiparassitari pericolosi nel commercio internazionale



**FORMULARIO
PER LA RISPOSTA DEL PAESE IMPORTATORE**

IMPORTANTE: Leggere attentamente le istruzioni prima di riempire il formulario

PAESE: Comunità europea (Stati membri: Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia e Regno Unito)

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO

1.1.	Denominazione comune	Paratione
1.2.	Numero CAS	56-38-2
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	

SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE

- ☐ Antiparassitario
☐ Prodotto chimico industriale
☒ Formulato antiparassitario altamente pericoloso

SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

3.1.	☐ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.		
3.2.	☒ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ☐ Sì ☒ No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. ☒ Sì ☐ No Data della risposta precedente: 27.10.2000 _____		

SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

- ☐ Decisione definitiva (compilare la sezione 5, pag. 2) ☐ ☒ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6, pagg. 3-4)

SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, conformemente ai provvedimenti legislativi o amministrativi nazionali

5.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No		
5.2.	☐ Importazione autorizzata		

▼ **M1**

5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì ☐ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	☐ Sì ☐ No
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva	
	Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	
	Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	
5.5.	Osservazioni	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande:	☐ per essere utilizzato nel paese? ☐ No ☐ per essere esportato? ☐ No
	Altre osservazioni:	

SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA		
6.1.	☐ Importazione vietata	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì ☐ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	☐ Sì ☐ No
6.2.	☐ Importazione autorizzata	
6.3.	☒ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche	
	Le suddette condizioni sono:	
	<i>Per i prodotti fitosanitari</i>	
	L'uso e l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti paratione sono vietati. [Decisione 2001/520/CE della Commissione, del 9 luglio 2001, concernente la non inclusione del paratione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47)].	
	<i>Per i biocidi</i>	
	Stati membri che autorizzano l'importazione (autorizzazione scritta preventiva obbligatoria): Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Austria, Portogallo e Regno Unito.	
	Stati membri che non autorizzano l'importazione: Danimarca, Irlanda, Paesi Bassi, Finlandia e Svezia.	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì ☐ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	☒ Sì ☐ No

▼ **M1**

6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva							
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☒ Sì ☐ No Il paratone è stato escluso dall'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio; pertanto le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono state revocate. Decisione 2001/520/CE della Commissione del 9 luglio 2001 (GU L 187 del 10.7.2001, pag. 47). Tuttavia tale sostanza è stata inserita nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1). Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2008, a conclusione della valutazione dell'uso di tale sostanza nei biocidi. Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).							
6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva							
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:							
6.6.	Osservazioni							
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? ☐ Sì ☐ No Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? ☐ Sì ☐ No Il prodotto chimico è prodotto nel paese? ☐ Sì ☐ No Il prodotto chimico è formulato nel paese? ☐ Sì ☐ No <table border="1"> <tr> <td rowspan="2">In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande</td><td>per essere utilizzato nel paese?</td><td>☐ Sì</td><td>☐ No</td></tr> <tr> <td>per essere esportato?</td><td>☐ Sì</td><td>☐ No</td></tr> </table> Altre osservazioni:	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande	per essere utilizzato nel paese?	☐ Sì	☐ No	per essere esportato?	☐ Sì	☐ No
In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande	per essere utilizzato nel paese?		☐ Sì	☐ No				
	per essere esportato?	☐ Sì	☐ No					

SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI

Il paratone è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1), come: T+; R 27/28 (molto tossico; molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione). - N; 50-53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).

SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea — Direzione Generale Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi Wetstraat/200 B-1049 Bruxelles



SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO	
1.1.	Denominazione comune Pentaclorofenolo
1.2.	Numero CAS 87-86-5
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE	
☒ Antiparassitario ☐ Prodotto chimico industriale ☐ Formulato antiparassitario altamente pericoloso	
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI	
3.1.	☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.
3.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ☐ Sì ☐ No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. ☐ Sì ☐ No Data della risposta precedente: _____
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE	
☐ Decisione definitiva (compilare la sezione 5) ☒ ☐ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)	
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI	
5.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No
5.2.	☐ Importazione autorizzata



5.3.	X Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche							
Stati membri che non autorizzano l'importazione: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Svezia e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Stati membri che autorizzano l'importazione per usi limitati, per deroga, fino al 31 dicembre 2008: Francia, Irlanda, Portogallo e Regno Unito. Stato membro che autorizza l'importazione per usi limitati, per deroga, fino al 1° gennaio 2004: Spagna. Si applicano le condizioni seguenti:								
le sostanze ed i preparati che contengono PCP, i suoi sali o i suoi esteri possono essere immessi sul mercato per essere utilizzati in impianti industriali che non consentono le emissioni e/o lo scarico di PCP in quantità superiori a quella stabilita dalla legislazione vigente:								
a) nel trattamento del legno. I legni trattati non possono essere utilizzati all'interno di edifici o per la fabbricazione o l'ulteriore trattamento di container destinati alla coltura e di imballaggi che possono entrare in contatto con prodotti grezzi, intermedi o finiti destinati all'alimentazione umana e/o animale; b) nell'impregnazione di fibre e di tessuti altamente resistenti non destinati all'abbigliamento o alla decorazione interna; c) in casi eccezionali autorizzati su base individuale.								
In ogni caso, il PCP utilizzato da solo o come componente di preparazioni, conformemente alle suddette deroghe, deve avere un tenore totale di esaclorodibenzoparadiossina (HCDD) inferiore a due parti per milione (ppm). Queste sostanze e questi preparati possono essere immessi sul mercato solo in imballaggi di capacità uguale o superiore a 20 litri e non possono essere vendute al grande pubblico.								
Nel rispetto delle altre disposizioni comunitarie in materia di etichettatura, l'imballaggio di queste preparazioni deve recare in maniera leggibile ed indelebile la menzione seguente: «Riservato agli utilizzatori industriali e professionali».								
Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☒ Sì ☐ No								
Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☒ Sì ☐ No								
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva							
Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Il pentaclorofenolo è incluso nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13) come prodotto chimico soggetto a rigorose restrizioni. L'immissione sul mercato e l'uso di prodotti che contengono pentaclorofenolo, i suoi sali ed i suoi esteri è vietato dalla direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1976 (GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201), modificata dalla direttiva 91/173/CEE del 21 marzo 1991 (GU L 85 del 5.4.1991, pag. 34) e dalla direttiva 1999/51/CE (GU L 142 del 5.6.1999, pag. 22). Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).								
5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4							
È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? ☐ Sì ☐ No								
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? ☐ Sì ☐ No								
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? ☐ Sì ☒ No								
Il prodotto chimico è formulato nel paese? ☐ Sì ☒ No								
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td data-bbox="339 1400 742 1456" rowspan="2">In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:</td> <td data-bbox="742 1400 1197 1422">per essere utilizzato nel paese?</td> <td data-bbox="1197 1400 1351 1422">☐ Sì ☐ No</td> </tr> <tr> <td data-bbox="742 1422 1197 1456">per essere esportato?</td> <td data-bbox="1197 1422 1351 1456">☐ Sì ☐ No</td> </tr> </table>				In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese?	☐ Sì ☐ No	per essere esportato?	☐ Sì ☐ No
In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese?	☐ Sì ☐ No						
	per essere esportato?	☐ Sì ☐ No						
Altre osservazioni								



SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA	
6.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No
6.2.	☐ Importazione autorizzata
6.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le suddette condizioni sono: Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva Si sta studiando attivamente una decisione definitiva? ☐ Sì ☐ No In attesa di una decisione definitiva, si sono adottati i provvedimenti amministrativi seguenti: Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____ Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: _____
6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva Si chiede al segretario di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretario di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:

6.6.	Osservazioni	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni	

SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI

Il pentaclorofenolo è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Carc. Cat. 3; R40 (carcinogeno nella categoria 3; possibilità di effetti irreversibili) — T+; R26 (molto tossico; molto tossico per inalazione) — T; R24/25 (tossico; tossico a contatto con la pelle e per ingestione) — Xi; R36/37/38 (irritante; irritante per gli occhi, per le vie respiratorie e per la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente).

SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	DG Ambiente — Commissione europea
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles



SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Fosfamidone
1.2.	Numero CAS	13171-21-6 / 23783-98-4 / 297-99-4
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
☐ Antiparassitario ☐ Prodotto chimico industriale ☒ Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. ☐ Sì ☐ No La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. ☐ Sì ☐ No Data della risposta precedente: _____	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
☐ Decisione definitiva (compilare la sezione 5) ☐ ☒ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	☐ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☐ Sì ☐ No	
5.2.	☐ Importazione autorizzata	
5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? ☐ Sì ☐ No Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No	
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:	



5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni	
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA		
6.1.	☐ Importazione vietata	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì ☐ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	☐ Sì ☐ No
6.2.	☐ Importazione autorizzata	
6.3.	☒ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche	
	Le suddette condizioni sono:	
	Stati membri che non autorizzano l'importazione Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e i paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia.	
	Stati membri che autorizzano l'importazione (per l'importazione è obbligatoria un'autorizzazione scritta preventiva): Austria, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Spagna, Portogallo, Svezia e Regno Unito.	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	☒ Sì ☐ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	☒ Sì ☐ No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva	
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	☒ Sì ☐ No
	In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:	
	— il fosfamidone è incluso nel programma comunitario di valutazione delle sostanze attive esistenti ai sensi della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1),	
	— il prodotto chimico è già vietato nei seguenti Stati membri: Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi e nei paesi membri dell'accordo SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, dalla loro legislazione nazionale.	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: entro il 2003.	
	Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).	



6.5. Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva	
Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:	
6.6. Osservazioni	
È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese? ☐ Sì ☐ No	
Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese? ☐ Sì ☐ No	
Il prodotto chimico è prodotto nel paese? ☐ Sì ☐ No	
Il prodotto chimico è formulato nel paese? ☐ Sì ☐ No	
In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No
	per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
Altre osservazioni	
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI	
Il fosfamidone è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Muta. Cat. 3; R40 (mutageno categoria 3; possibilità di effetti irreversibili) — T+; R28 (molto tossico, molto tossico per ingestione) — T; R24 (tossico; tossico a contatto con la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).	
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA	
Istituzione	Commissione europea — DG Ambiente
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles



SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO CHIMICO		
1.1.	Denominazione comune	Toxafene
1.2.	Numero CAS	8001-35-2
1.3.	Tipo di formulato e tenore del principio attivo	
SEZIONE 2. LE RISPOSTE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE FORNITE NEL PRESENTE FORMULARIO SI APPLICANO ALLA SEGUENTE CATEGORIA O ALLE SEGUENTI CATEGORIE		
☒ Antiparassitario ☐ Prodotto chimico industriale ☐ Formulato antiparassitario altamente pericoloso		
SEZIONE 3. INDICAZIONI RELATIVE AD EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI		
3.1.	☒ Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questo prodotto chimico.	
3.2.	☐ Si tratta della modifica di una risposta precedente. La risposta precedente corrispondeva ad una decisione definitiva. La risposta precedente corrispondeva ad una risposta provvisoria. Data della risposta precedente: _____ ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No	
SEZIONE 4. RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE		
☒ Decisione definitiva (compilare la sezione 5) ☐ Risposta provvisoria (compilare la sezione 6)		
SEZIONE 5. DECISIONE DEFINITIVA, CONFORMEMENTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI		
5.1.	☒ Importazione vietata L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza? È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno? ☒ Sì ☐ No ☒ Sì ☐ No	
5.2.	☐ Importazione autorizzata	
5.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza? Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni? ☐ Sì ☐ No ☐ Sì ☐ No	
5.4.	Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Il toxafene è ripreso nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2455/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, relativo alle esportazioni e importazioni comunitarie di taluni prodotti chimici pericolosi (GU L 251 del 29.8.1992, pag. 13) in quanto sostanza il cui uso come prodotto fitosanitario è vietato. È vietato utilizzare o immettere sul mercato tutti i prodotti fitosanitari che contengono come principio attivo il toxafene conformemente alla direttiva 79/117/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1978, relativa al divieto di immettere in commercio e impiegare prodotti fitosanitari contenenti determinate sostanze attive (GU L 33 dell'8.2.1979, pag. 36), modificata dalla direttiva 83/131/CEE del 14 marzo 1983 (GU L 91 del 9.4.1983, pag. 35). Nome completo e indirizzo dell'istituzione/autorità che ha promulgato il provvedimento legislativo o amministrativo nazionale: Comunità europea e i suoi Stati membri (cfr. indirizzo alla sezione 8).	



5.5.	Osservazioni Cfr. punti 5.3 e 5.4	
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì ☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì ☐ No
	In caso di risposta affermativa a una di queste due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese? ☐ Sì ☐ No per essere esportato? ☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni	
SEZIONE 6. RISPOSTA PROVVISORIA		
6.1.	☐ Importazione vietata	
	L'importazione del prodotto chimico è vietata indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì ☐ No
	È vietata anche la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno?	☐ Sì ☐ No
6.2.	☐ Importazione autorizzata	
6.3.	☐ Importazione autorizzata solo a condizioni specifiche	
	Le suddette condizioni sono:	
	Le condizioni che regolano l'importazione del prodotto chimico sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?	☐ Sì ☐ No
	Le condizioni che regolano la produzione nazionale del prodotto chimico ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?	☐ Sì ☐ No
6.4.	Indicare se si è proceduto ad uno studio attivo in vista di una decisione definitiva	
	Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?	☐ Sì ☐ No
	In attesa di una decisione definitiva, sono stati adottati i provvedimenti amministrativi seguenti:	
	Tempo approssimativo necessario per prendere una decisione definitiva: _____	
	Nome completo ed indirizzo dell'istituzione/autorità responsabile che sta studiando attivamente una decisione definitiva: _____	



6.5.	Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva		
	Si chiede al segretariato di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le informazioni complementari seguenti: Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione del prodotto chimico:		
6.6.	Osservazioni		
	È già stata depositata una domanda di registrazione del prodotto chimico nel paese?	☐ Sì	☐ No
	Il prodotto chimico è attualmente registrato nel paese?	☐ Sì	☐ No
	Il prodotto chimico è prodotto nel paese?	☐ Sì	☐ No
	Il prodotto chimico è formulato nel paese?	☐ Sì	☐ No
	In caso di risposta affermativa ad una delle due ultime domande:	per essere utilizzato nel paese?	☐ Sì ☐ No
		per essere esportato?	☐ Sì ☐ No
	Altre osservazioni		
SEZIONE 7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI			
Il toxafene è classificato ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) come: Carc. Cat. 3; R40 (carcinogeno nella categoria 3; possibilità di effetti irreversibili) — T; R25 (tossico; tossico per ingestione) — Xn; R21 (nocivo; nocivo a contatto con la pelle) — Xi; R37/38 (irritante; irritante per le vie respiratorie e la pelle) — N; R50/53 (pericoloso per l'ambiente; altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico).			
SEZIONE 8. AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA			
Istituzione	Commissione europea — DG Ambiente		
Indirizzo	Rue de la Loi/Wetstraat, 200 B-1049 Bruxelles		